

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 38

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSIDDA, ALEFFI, CUCCU, CICU, MARRAS,  
GIULIANO, DEL BARONE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della motonave *Moby Prince*

*Presentata il 6 novembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di inchiesta parlamentare si prefigge l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della motonave *Moby Prince*, il traghetto passeggeri della compagnia Navarma, andato a fuoco, nella rada del porto di Livorno, a seguito di una collisione con la petroliera AGIP Abruzzo.

Nel terrificante rogo, morirono centoquaranta persone, fra passeggeri e componenti dell'equipaggio del traghetto, mentre solo una persona riuscì, « miracolosamente », a scampare alla tragedia.

La recente sentenza di assoluzione degli imputati del caso « *Moby Prince* » ha determinato comprensibili sentimenti di do-

loroso stupore e di ribellione tra i parenti delle vittime e nell'intero Paese. Troppe domande restano senza risposta, troppi fatti avvolti dal mistero o dall'incertezza, troppe responsabilità senza capi di imputazione. Una tragedia di siffatte proporzioni non può essere archiviata come se nulla fosse accaduto.

Occorre fare chiarezza e fornire risposte:

al Paese, che assiste sgomento all'ennesima tragedia senza colpevoli e senza risposte;

ai parenti delle vittime, che guardano al Parlamento come ultimo baluardo di

verità e giustizia, chiedendo l'istituzione di un organismo di indagine.

Il compito che la Commissione dovrà svolgere sarà quello di accertare la dinamica dell'episodio e tutte le concause che hanno determinato la sciagura, nonché di individuare eventuali responsabilità.

Infatti, dopo la conclusione della fase istruttoria e di quella dibattimentale di primo grado, non sono emerse plausibili spiegazioni sull'accaduto, dando adito a supposizioni, non tanto velate, che la tragedia sia stata determinata da una semplice fatalità.

L'esito del processo non ha chiarito neppure l'esistenza di eventuali responsabilità da parte di coloro che, per incarico dirigenziale o omissione nelle mansioni affidate, abbiano avuto un ruolo predominante nello svolgimento della tragedia.

Si è voluto raccogliere questo disperato appello, proponendo l'istituzione di una

Commissione che acquisisca tutta la documentazione prodotta, accerti i risultati conseguiti e le ragioni che hanno impedito la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili, valuti l'efficacia dei soccorsi ed eventuali nuovi elementi integrativi delle conoscenze acquisite.

Sulle risultanze delle indagini viene proposta la predisposizione di una apposita relazione da presentare alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dal termine del mandato.

La Commissione è composta da venti deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati, secondo criteri proporzionali al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

Il Presidente sarà eletto tra i componenti della Commissione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei suoi lavori.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

*(Istituzione).*

1. È istituita presso la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della motonave *Moby Prince*.

## ART. 2.

*(Finalità).*

1. La Commissione di cui all'articolo 1 ha lo scopo di accertare:

a) i motivi e le concause che hanno determinato il tragico rogo;

b) le ragioni che hanno precluso l'individuazione dei responsabili della collisione;

c) l'efficienza e l'efficacia dei soccorsi e le eventuali responsabilità derivanti dalla mancata prestazione dei medesimi.

## ART. 3.

*(Composizione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge nel suo interno, a maggioranza as-

soluta dei componenti, con votazione a scrutinio segreto, il presidente, un vicepresidente e un segretario.

ART. 4.

*(Poteri).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti di inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## ART. 6.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

4. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme in vigore.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

## ART. 7.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

## ART. 8.

*(Relazione finale).*

1. La Commissione deve ultimare i lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed altri atti utilizzati.